

Parere n. 25 del 5/08/2014

PREC 61/14/F

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Falegnameria Sansotta Giuseppe - "Fornitura arredo e attrezzatura ex cinema Diana" – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base di gara euro 74.733,05 - S.A.: Comune di Mazzara del Vallo.

Mancata sottoscrizione modello G.A.P.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 6 marzo 2014 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale la società Falegnameria Sansotta Giuseppe ha chiesto un parere in merito alla legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara in esame, motivata in quanto "la ditta non sottoscrive il modello GAP come previsto al punto o) del bando di gara".

Il punto o) del bando di gara stabilisce che "è obbligo per le imprese partecipanti produrre il modello GAP, giusta quanto previsto dall'art. 2 L. 726/1982 e dalla L. 410/91, compilato e sottoscritto nella parte riservata all'impresa partecipante...".

Il procedimento è stato avviato con comunicazione del 19 marzo 2014.

La stazione appaltante ha trasmesso memorie con le quali ha confermato l'operato della Commissione di gara, sottolineando, altresì, che eventuali anomalie del bando di gara avrebbero dovuto essere rilevate prima della celebrazione della gara stessa.

Ritenuto in diritto

La questione controversa in esame concerne la legittimità dell'esclusione dalla gara *de qua* della società istante, disposta per la mancata sottoscrizione del modello G.A.P..

A riguardo si rappresenta che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa quello per cui nel modello G.A.P., che va debitamente compilato al fine di consentire agli organi preposti un immediato "screening" delle qualità soggettive delle imprese partecipanti in chiave antimafia, la firma non è necessaria tant'è che essa non è richiesta nemmeno dalla grafica di detto modello, la cui compilazione è volta all'immediato riscontro dei dati dell'impresa. La firma, inoltre, risulta surrogata da quella apposta in calce alla domanda di partecipazione da parte ogni concorrente; lo stesso è a dirsi per la data, che è quella di presentazione della domanda di partecipazione.

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che "il modello G.A.P. è stato istituito dalla l. n. 726/1982 al fine di consentire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico delle imprese partecipanti a gare pubbliche; in particolare, l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 629/1982, convertito in legge. n. 726/1982, dispone che "a richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società aggiudicatrici o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali". Pertanto, l'obbligo di presentare detto modello sin dalla fase del concorso risponde ad un'esigenza non formale ma sostanziale: consentire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di avere accesso a notizie riguardanti le imprese che partecipano alle pubbliche gare, posto che anche la sola partecipazione può costituire utile dato per rilevare la ingerenza della criminalità organizzata nei rapporti economici con l'amministrazione pubblica. (...) In definitiva, "la sottoscrizione del modello G.A.P., completo in ogni sua parte, non appare elemento essenziale e ciò sulla considerazione che nel fac-simile predisposto dal Ministero non è previsto alcun campo

per la firma e che comunque lo stesso risponde all'interesse dell'Amministrazione di acquisire i dati idonei ad accertare che i concorrenti non abbiano precedenti in materia di criminalità organizzata, ed essendo desumibile dall'inclusione del documento, ovviamente completo in ogni sua parte, nella documentazione di gara. Aggiungasi che dette carenze ben avrebbero potuto essere oggetto di una richiesta di integrazione della documentazione, apparendo sproporzionata e non rispondente agli specifici interessi pubblici perseguiti attraverso una corretta conduzione della gara la sanzione dell'esclusione dalla partecipazione alla gara in presenza di mere irregolarità suscettibili di essere sanate" (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397).

Sulla base dei suesposti principi, la ditta istante è stata illegittimamente esclusa dalla gara in oggetto.

In base a quanto sopra rappresentato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la Falegnameria Sansotta Giuseppe sia stata illegittimamente esclusa dalla gara in esame.

Il Presidente: Raffaele Cantone

Depositato in data 2 settembre 2014

Il Segretario: Maria Esposito